

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ AUTOGESTITE DAL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	24.4.2001;
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	25.10.2000; 30.4.2001;
DECRETO RETTORALE	275/AG dd. 29.5.2001; 534/AG dd. 12.11.2001;
UFFICIO COMPETENTE	Segreteria Organi Accademici (coordinamento istruzione) Sez. Affari Finanziari

Data ultimo aggiornamento: 5 dicembre 2001

a cura della Rip. Affari Generali

I residui del fondo per le attività culturali e sociali autogestite degli studenti dell'anno precedente, che risultano non utilizzati da parte degli assegnatari alla data del 1° novembre di ogni anno accademico, sono attribuiti al Consiglio degli Studenti per proprie iniziative, le quali sono approvate con delibera del Consiglio stesso. Tali iniziative sono:

1. integrative e non sostitutive, eventualmente coordinate, alle attività culturali e sociali autogestite già svolte da liste, gruppi ed associazioni;
2. rivolte alla generalità degli studenti;
3. svolte con l'intento di avvicinare maggiormente gli studenti alla vita delle istituzioni accademiche, prima fra tutte il Consiglio degli Studenti.

I fondi vengono gestiti in analogia alle modalità previste (di seguito citate) per associazioni, gruppi e liste dai cui residui non utilizzati viene dedotta la quota in utilizzo al Consiglio degli Studenti.

Delegato e delegato supplente sono rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Consiglio degli Studenti o altre persone da essi individuate.

Tutte le iniziative ed attività finanziate inerenti a ciascun anno accademico saranno espletate con l'avvertenza che ogni genere di responsabilità inerente la loro organizzazione verrà assunta direttamente dalla persona del delegato.

Tutte le iniziative ed attività finanziate inerenti a ciascun anno accademico dovranno essere espletate e completate entro l'anno accademico cui si riferiscono ed i relativi documenti di spesa dovranno pervenire all'Ufficio Ragioneria dell'Università entro 15 giorni dalla conclusione delle attività programmate.

Il relativo finanziamento sarà revocato per le parti non espletate. Al termine di ciascun anno accademico verrà presentata al Consiglio degli Studenti una relazione illustrativa delle iniziative svolte e delle forme di pubblicità adottate, da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio d'amministrazione.

I contributi saranno liquidati su richiesta del delegato dal competente Ufficio di Ragioneria, in base alla documentazione delle spese già sostenute e documentate e nei limiti del finanziamento approvato. Le spese dovranno essere conformi al piano approvato dal Consiglio degli Studenti, e la documentazione dovrà essere presentata esclusivamente in originale, nel rispetto delle norme che regolano le spese dell'Università, per quanto applicabili.

Per le piccole spese non eccedenti singolarmente Euro 10,33.=, e nel limite massimo di Euro 103,29.=, per l'attuazione di ciascun piano il responsabile sarà esentato sotto la sua personale responsabilità dall'obbligo di documentazione.

Possono essere inoltre concessi anticipi al delegato, in base a specifica e dettagliata richiesta da presentarsi al massimo 30 giorni prima della scadenza dei pagamenti. Detti anticipi non potranno superare singolarmente la somma di Euro 1.549,37 e comportano l'obbligo di rendicontazione delle spese e restituzione della somma eventualmente non utilizzata entro 15 giorni dalla conclusione dell'attività.